



*Ministero della Giustizia*  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO**  
**UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI**

Prot. n.

Ai rappresentanti delle OO.SS.



GIAP-0353472-2012

PU GIAP-1e00-04/10/2012-0353472-2012

**S.A.P.Pe.** - Via Trionfale, 79/a  
00136 - ROMA

**O.S.A.P.P.** - Via della Pisana, 228  
00163 - ROMA

**U.I.L.- P.A./P.P.** - Via Emilio Lepido, 46  
00175 - ROMA

**Si.N.A.P.Pe.** - Largo Luigi Daga, 2  
00164 ROMA

**C.I.S.L.-F.N.S.** - Via dei Mille, 36  
00185 - ROMA

**U.G.L. Polizia Penitenziaria**  
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

**F.S.A.-C.N.P.P.** Via degli Arcelli, C.P. 18208  
00164 ROMA

**C.G.I.L.-F.P./P.P.** - Via Leopoldo Serra, 31  
00153 - ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale  
e della Formazione - Sede

**OGGETTO:** Corpo di polizia penitenziaria, nuovo accordo sulla mobilità del personale.

Si trasmette per informativa lo schema di accordo relativo alla modifica del P.C.D. del 7 maggio 2008 predisposto dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione.

A tal riguardo le SS.LL. sono convocate presso questo Dipartimento per il giorno 11 ottobre p.v. ore 10.30.-

IL VICE CAPO VICARIO



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Il Capo del Dipartimento*

**SCHEMA DI NUOVO P.C.D. RECANTE CRITERI DI MOBILITÀ PER IL CORPO**

- VISTA la legge 15 dicembre 1990 n. 395 su "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"
- VISTO l'art. 38 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, recante la disciplina dell'area contrattuale delle forze di polizia;
- VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, recante il recepimento degli accordi che integrano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle forze di polizia;
- VISTO l'Accordo quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria stipulato il 24 marzo 2004;
- VISTO il d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
- VISTO il proprio provvedimento 5 maggio 1999 con cui sono stati definiti i criteri per i trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il P.D.G. del 27 maggio 1997, relativo all'istituzione del Gruppo Operativo Mobile;
- VISTO il d. m. 12 febbraio 2002, relativo alla istituzione dell'Ufficio per la Vigilanza sulla Sicurezza per l'Amministrazione della Giustizia;
- RITENUTA la necessità di rivedere le disposizioni dell'accordo sulla mobilità interna del personale di polizia penitenziaria in modo da adeguarle alle esigenze emerse in sede di applicazione
- CONVENUTI i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative in data \_\_\_\_\_;

**DECRETA**

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*  
*Ufficio Torso*



*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Il Capo del Dipartimento*

SCHEMA DI NUOVO P.C.D. RECANTE CRITERI DI MOBILITÀ PER IL CORPO

## **Titolo I**

### **[Disposizioni generali]**

#### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

Il presente decreto disciplina il procedimento di trasferimento a domanda degli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

#### **Articolo 2 (Pubblicazione dei posti)**

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Amministrazione comunica le vacanze organiche esistenti nei reparti dei singoli istituti penitenziari della Repubblica per i ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo mediante pubblicazione sul sito istituzionale. La comunicazione contiene il termine e i modi nei quali il personale può presentare la propria domanda.
2. Il personale è ammesso a presentare domanda di trasferimento nelle sedi indicate al comma 1 nei modi previsti dal presente decreto.
3. L'Amministrazione, quando ritenga di procedere ai trasferimenti, dispone l'assegnazione del personale del Corpo agli Istituti, nel rispetto delle graduatorie che sono state formate, fra le domande presentate, applicando i criteri contenuti nel titolo secondo del presente provvedimento.
4. Le direzioni degli istituti e dei servizi dell'Amministrazione portano a conoscenza del personale le comunicazioni di cui al comma 1 mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione. (La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di avviso generale a tutto il personale del Corpo dell'avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni).
5. L'Amministrazione compie le comunicazioni dovute ai dipendenti relative alla presente procedura esclusivamente per il tramite del sito istituzionale. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica al dipendente.

#### **Articolo 3 (Presentazione della domanda di trasferimento)**



*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Il Capo del Dipartimento*

SCHEMA DI NUOVO P.C.D. RECANTE CRITERI DI MOBILITÀ PER IL CORPO

1. Il dipendente che aspira ad essere trasferito ad altra sede deve presentare domanda entro il termine indicato nel bando, di cui all'art 2, comma 1. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando stesso. Le domande presentate in modo diverso sono improcedibili.
2. Nella domanda il dipendente indica, in ordine di preferenza, il numero massimo di tre istituti penitenziari per adulti.
3. Nel caso in cui siano presenti più istituti nella stessa città, il dipendente indica con precisione la sede presso la quale intende essere trasferito. L'indicazione generica del solo contesto cittadino rende improcedibile la domanda.
4. Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non rubricati nell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che costituiscono comunque titolo per il trasferimento a domanda devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per partecipare all'interpello. Essi sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nei modi prestabiliti dall'art. 39 e ss. del d.P.R. n. 445/2000.
5. Il dipendente presenta le dichiarazioni di cui al comma 4 contestualmente all'istanza e le sottoscrive in presenza dell'addetto alla ricezione. Qualora la produzione non avvenga di persona, la documentazione è depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art 5 della legge 7 agosto 1990, n 241, è competente a ricevere la documentazione che allega all'istanza.
6. I certificati medici ed in genere le documentazioni sanitarie non possono essere sostituiti da altro documento ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 445/2000.
7. Il dipendente deposita la domanda presso la sede di assegnazione. L'ufficio riceve e protocolla immediatamente la domanda. Il dipendente comandato fuori della propria sede di assegnazione può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza di trasferimento all'ufficio della sede in cui presta servizio. L'ufficio che l'ha ricevuta invia, entro 5 giorni, l'originale alla direzione di assegnazione e, per posta elettronica, la copia in formato pdf, per il successivo inoltro, a cura di quest'ultima, alla Direzione generale del personale e della formazione.
8. Le domande depositate oltre i termini indicati nel comma I del presente articolo, nonché quelle presentate con modalità diverse da quelle indicate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 o per sedi non riportate nell'elenco di cui all'art 2, comma 2, non sono procedibili.
9. Il termine di presentazione della domanda è perentorio. Il rispetto del termine è provato mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura dell'ufficio che riceve la domanda.
10. La sede di assegnazione compila, nell'ordine di presentazione o di ricezione della domanda presentata presso altra sede dai comandati fuori sede, la scheda informatizzata



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Il Capo del Dipartimento*

**SCHEMA DI NUOVO P.C.D. RECANTE CRITERI DI MOBILITÀ PER IL CORPO**

individuale dell'istanza, inserendo i dati di cui al titolo II del presente decreto, così come indicati dal dipendente nella propria domanda.

11. Compilata la scheda informatizzata individuale, l'ufficio provvede a stamparla per l'eventuale correzione, l'accettazione e la firma del dipendente, che conferma con ciò l'esatto inserimento dei dati dichiarati nella propria domanda. Ovviamente, per i comandati fuori sede, l'ufficio invierà, via e-mail, la scheda in formato pdf alla sede di effettivo servizio che, dopo aver ricevuto la conferma, l'accettazione e la firma del dipendente (come sopra indicato), la ritrasmetterà all'ufficio mittente, via e-mail il pdf e posta ordinaria l'originale.

12. L'ufficio trasmette la domanda e la scheda informatizzata individuale firmata per conferma ed accettazione dall'istante, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dell'interpello, di cui all'articolo 2 comma 1, in formato PDF all'Ufficio III della Direzione generale del personale e della formazione.

**Articolo 4**  
**(Legittimazione)**

1. Se non diversamente disposto dal bando, la domanda di trasferimento può essere presentata dal dipendente che abbia maturato almeno un anno di permanenza effettiva nella sede di assegnazione o alla quale sia stato da ultimo trasferito a domanda, computato dalla data in cui l'interessato abbia assunto reale servizio nella medesima sede.

2. Il limite di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai trasferimenti disposti d'ufficio.

**Articolo 5**  
**(Formazione della graduatoria)**

1. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata da una commissione costituita con decreto del Direttore generale del personale e della formazione. La commissione assegna i punteggi in applicazione dei criteri di cui al Titolo II del presente decreto.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da un presidente e un vice presidente, scelti tra i dirigenti penitenziari e da nove componenti, di cui sia i titolari sia i supplenti sono scelti tra i funzionari del Corpo, e i restanti sette dagli altri ruoli. Alla commissione partecipano ulteriori due componenti con funzioni di segretario e di segretario supplente. Nel comporre la commissione sono osservate le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione alla commissione del personale che sia rappresentante sindacale.

3. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti e del presidente o del vicepresidente, nei modi stabiliti nel decreto istitutivo.

4. La commissione attribuisce il punteggio sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'istante.



*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Il Capo del Dipartimento*

SCHEMA DI NUOVO P.C.D. RECANTE CRITERI DI MOBILITÀ PER IL CORPO

5. La commissione forma la graduatoria nazionale provvisoria entro il sesto mese dalla data di scadenza del bando di interpello.
6. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale. Il giorno della pubblicazione vale quale data di notifica agli interessati.
7. Avverso il punteggio attribuito, il dipendente può presentare domanda di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro 20 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale.
8. All'esame delle richieste di revisione dei punteggi attribuiti dalla commissione di cui al comma 7 provvede una commissione di revisione nominata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione, osservando quanto disposto per la commissione di primo grado.
9. Nei casi di cui al comma 7, l'ufficio che riceve l'istanza di revisione, la invia, entro i 5 giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma 11, sempre in via informatica ed originale, alla sede di assegnazione allegando i documenti comprovanti i titoli che il dipendente assume non valutati e non riportati nel foglio matricolare. L'ufficio provvede entro i 5 giorni seguenti all'inoltro con le modalità stabilite dall'art 3, comma 7.
10. Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione, la Direzione generale del personale e della formazione emana la graduatoria definitiva, non oltre il 30 novembre dell'anno successivo alla pubblicazione del bando.
11. La Direzione generale del personale e della formazione cura la pubblicazione della graduatoria definitiva, sul sito istituzionale, unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci. La pubblicazione svolge gli effetti di cui al comma 6.
12. Al personale che abbia fatto richiesta di revisione del punteggio è data comunicazione scritta dell'esito della domanda di riesame, recante le motivazioni della competente commissione.
13. La graduatoria definitiva rimane vigente fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva del successivo interpello.

#### **Articolo 6**

#### **(Revoca della domanda)**

1. Il dipendente presenta le dichiarazioni di revoca, totali o parziali, delle istanze di trasferimento, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale nei modi previsti dall'art. 3, comma 7.
2. La domanda di revoca di partecipazione all'interpello oltre i termini di cui al comma 1, costituisce richiesta di trasferimento nella sede di originaria appartenenza, in accoglimento della revoca della propria domanda di trasferimento. Conseguentemente, il dipendente perde



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Il Capo del Dipartimento*

SCHEMA DI NUOVO P.C.D. RECANTE CRITERI DI MOBILITÀ PER IL CORPO

il punteggio maturato fino alla data di accoglimento della revoca. I termini di cui al comma 1 dell'art 4 del presente decreto decorrono dal giorno successivo alla revoca.

**Titolo II**

**[Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda]**

**Articolo 7**

**(Punteggio)**

1. Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza valutabili nel procedimento e i relativi punteggi.
2. A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva costituisce titolo preferenziale.

**Articolo 8**

**(Anzianità di servizio)**

1. Per ogni anno di servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria, sono attribuiti;

fino a cinque anni	<b>punti 1,00</b>
dal sesto al decimo	<b>punti 2,00</b>
dall'undicesimo al quindicesimo	<b>punti 3,00</b>
dal sedicesimo in poi	<b>punti 4,00</b>

2. L'anzianità di servizio è calcolata dal momento dell'assunzione nel Corpo, compresi i periodi trascorsi nella posizione di agente ausiliario o agente ausiliario trattenuto, sottraendo i periodi che per varia causa determinino interruzioni risultanti dal foglio matricolare.

3. Al personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di effettivo servizio nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00. Il punteggio non è attribuito nel caso di trasferimenti d'ufficio tra istituti o servizi ubicati nella stessa città.

4. Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo di polizia penitenziaria o nel disciolto Corpo degli AA. CC. o quale Vigilatrice penitenziaria, anteriormente alla data di riassunzione, reintegrazione o riammissione sono sommati all'anzianità di servizio. Qualora la condizione di riassunto, di reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l'interessato deve indicare nella domanda di trasferimento i periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della reintegrazione o della riammissione.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Il Capo del Dipartimento*

SCHEMA DI NUOVO P.C.D. RECANTE CRITERI DI MOBILITÀ PER IL CORPO

5. Si intende equiparata ad anno la frazione superiore a mesi sei.

**Articolo 8**  
**(Servizio prestato in sedi disagiate)**

1. Al personale che abbia svolto servizio presso le sedi di seguito indicate sono attribuiti:
- a) Venezia Giudecca, Santa Maria Maggiore e S.a.t. (fino alla data di chiusura dell'istituto), **ulteriori punti 1,00** per ogni anno di servizio;
  - b) Favignana e Porto Azzurro **ulteriori punti 2,00** per ogni anno di servizio;
  - c) Gorgona **ulteriori punti 4,00** per ogni anno di servizio.
  - d) Pianosa e Asinara, **ulteriori punti 4,00** per ogni anno di servizio prestato fino alla data di chiusura dei medesimi istituti.
2. Il punteggio di cui al comma 1 è aggiunto al punteggio determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del presente decreto. Per l'attribuzione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'interessato.
3. Restano abrogate le disposizioni contenute nel P.C.D 16 gennaio 2001, concernente la movimentazione verso sedi prescelte da parte delle unità di personale di polizia penitenziaria impiegate presso la Casa di reclusione di Gorgona per almeno quattro anni.

**Articolo 9**  
**(Particolari condizioni di impiego)**

1. Ai sensi del D.M. 4 giugno 2007 art 5 comma 6, per il servizio operativo prestato alle dipendenze del Gruppo operativo mobile sono attribuiti dalla data del P.D.G. 27 maggio 1997 e per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi **ulteriori 0,50 punti**.
2. Al personale in servizio presso le Specializzazioni è attribuito un ulteriore **punteggio pari a 0,50** per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi.
3. Il punteggio di cui al comma precedente è altresì attribuito, alle medesime condizioni, al personale in servizio presso l'USPEV.
4. Il punteggio complessivamente attribuibile ai sensi dei commi precedenti non può superare **5,00** punti, sempreché sia stato maturato il periodo minimo di permanenza nella sede occupata dal dipendente, ove previsto.

**Articolo 10**  
**(Condizioni di famiglia)**



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Il Capo del Dipartimento*

SCHEMA DI NUOVO P.C.D. RECANTE CRITERI DI MOBILITÀ PER IL CORPO

1. Per il ricongiungimento al coniuge non divorziato, né giudizialmente o consensualmente separato, nonché al convivente *more uxorio*, purché residenti nella provincia di trasferimento richiesta **o in altra provincia a quella limitrofa: punti 2,00.**
2. Per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta **o in altra provincia a quella limitrofa: punti 3,00 per ogni figlio.**
3. Sono attribuiti per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta **o in altra provincia a questa limitrofa, ulteriori punti 2,00 per ogni figlio, nel caso di celibi, nubili, vedovi, separati o divorziati.**
4. I punteggi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili.
5. La posizione di familiare a carico è provata con la produzione dell'ultimo prospetto paga (anche in semplice fotocopia), dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi del citato articolo 3, comma 4.
6. Il legame di stabile convivenza è provato mediante dichiarazione, allegata alla domanda di trasferimento, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione.
8. **Per la necessità di assistere il coniuge o un parente entro il secondo grado, che presenti handicap in situazione di gravità ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 che gli impone di essere assistito dal familiare, unicamente per la sede più vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 chilometri, sono attribuiti: punti 4,00.**
9. nei casi e nei limiti di cui al comma 8, quando sussiste un handicap non grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti: **punti 2,00.**
10. Lo stato di handicap è provato da certificazione rilasciata dalla competente commissione prevista ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis del decreto legge 27 agosto 1993 n. 324 convertito con legge 27 ottobre 1993 n. 423, rilasciata da un medico, specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. In tale ultimo caso il punteggio è ottenuto sotto condizione di conferma da parte della competente commissione.

**Articolo 11**  
**(Condizioni di salute)**

1. Nel caso in cui le condizioni ambientali presenti nella sede ove il dipendente presta servizio siano fattore di serio e comprovato aggravamento delle infermità del dipendente, dei figli, del coniuge o del convivente *more uxorio* sono attribuiti: **punti 2,00.**



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Il Capo del Dipartimento*

SCHEMA DI NUOVO P.C.D. RECANTE CRITERI DI MOBILITÀ PER IL CORPO

2. Nel caso in cui, in presenza di gravi alterazioni delle condizioni di salute del dipendente, del coniuge o del convivente *more uxorio* nonché dei figli, presso la sede di servizio o città vicine non siano presenti strutture che offrano adeguate possibilità di cura, che invece risultano presenti presso la sede richiesta, sono attribuiti: **punti 4,00**.

3. Per l'attribuzione dei punteggi di cui ai commi 1. e 2., l'interessato deve allegare alla domanda idonee certificazioni sanitarie, rilasciate dai competenti presidi sanitari pubblici, dalle quali risulti la patologia sofferta e lo stato di gravità della stessa al momento della domanda di trasferimento. Gli enti certificatori dovranno altresì dichiarare che la patologia sofferta non è curabile presso la sede attuale di servizio per la carenza degli indispensabili presidi medici di tipo specialistico che sono, invece, disponibili nella sede richiesta. Ovvero dovranno dichiarare che le condizioni ambientali relative alla sede attuale di servizio costituiscono un fattore di serio e comprovato rischio di aggravamento della patologia in atto.

#### **Articolo 12**

##### **(Soppressione della sede di servizio)**

1. Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un reparto, al dipendente che vi era assegnato, quando è disposto il trasferimento di ufficio, sono attribuiti 4 punti a decorrere dal secondo anno di servizio, ove si dispone il trasferimento d'ufficio, si attribuiscono 4 punti a decorrere dal secondo anno di servizio effettivo nella sede di servizio di assegnazione.

2. Nel caso di cui al comma 1, il dipendente può chiedere, in alternativa, di essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione nell'ambito di un altro reparto dello stesso provveditorato.

#### **Articolo 13**

##### **(Vigenza)**

1. Con la pubblicazione del presente provvedimento cessa di avere efficacia il provvedimento 7 maggio 2008.
2. In deroga alla previsione del comma 1, restano in vigore fino alla pubblicazione dei posti per l'interpello 2013 gli articoli 2, 4 (commi 9, 11 e 12) e 5 del provvedimento 7 maggio 2008.

Dato in Roma, il

**Giovanni Tamburino**